

IVA

E-commerce diretto verso privati senza obbligo di certificazione di EVOLUTION



In linea generale, qualsiasi operazione posta in essere da un soggetto passivo Iva deve essere documentata con l'emissione della fattura. Tuttavia, per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati è escluso l'obbligo di emissione della fattura.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si focalizza sulla modalità di certificazione dei corrispettivi derivanti da attività di e-commerce diretto.

Il **comma 1 dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972** prevede che l'emissione della fattura **non è obbligatoria**, a meno che non sia richiesta dal cliente **non oltre il momento di effettuazione dell'operazione**, nei seguenti casi:

Esoneri dall'obbligo di emissione della fattura	
1	Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto e artigiani
2	Prestazioni di servizi resi da esercenti alberghi, pubblici esercizi e mense aziendali
3	Prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito
4	Prestazioni di servizi rese da artigiani in locali aperti al pubblico o presso clienti
5	Prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
6	Alcune operazioni esenti
7	Attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo
8	Servizi di <i>e-commerce</i>

In particolare, il **numero 6-ter del comma 1 dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972** del decreto Iva stabilisce l'esonero dall'obbligo di fatturazione *“per le prestazioni di **servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione**”*. Trattasi, in sostanza, dei **servizi digitali – o di e-commerce diretto – resi nei confronti di consumatori finali**.

Inoltre, il **D.M. 27.10.2015**, dando applicazione all'**articolo 7, comma 2, D.Lgs. 42/2015**, ha stabilito, **con decorrenza 1° gennaio 2015**, che le **prestazioni di e-commerce diretto rese a consumatori finali non sono proprio soggette all'obbligo di certificazione**.

Ne deriva che i servizi digitali sono **esonerati**:

- dall'obbligo della **fatturazione**;
- dall'obbligo di emissione della **ricevuta o scontrino fiscale**.

Sul tema è intervenuta l'**Agenzia delle entrate** che con la **circolare 22/E/2016** ha precisato che *“Il primo comma dell'articolo 22, pertanto, prevede ora che: “L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: ...*

6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione”.

*Tale disposizione, già prevista per alcune categorie di soggetti passivi d'imposta che effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di clienti non soggetti passivi di imposta, viene estesa anche agli operatori che rendano prestazioni di servizi TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta. La previsione descritta tiene conto delle **difficoltà che spesso gli operatori, date le peculiarità tecniche che caratterizzano in particolare i servizi elettronici, incontrano nel reperire i dati necessari all'emissione della fattura**. In attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 42/2015, inoltre, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 ha disciplinato l'**esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi percepiti a fronte della prestazione di servizi TTE a committenti non soggetti passivi di imposta**”*.

Recentemente, con la **Riposta n. 96 del 4 dicembre 2018**, la stessa Agenzia ha precisato che per i servizi di:

1. **Instagram Collaboration**, servizio di gestione di profili *Instagram* per conto del cliente con finalità di *marketing*;
2. **#Hashtag la guida definitiva**, *e-book* guida per capire al meglio come pubblicare post su *Instagram*;
3. **IG Likes**, servizio accessorio a *Instagram Collaboration*, riservato a profili che hanno almeno diecimila *followers* per aumentare i *likes* ricevuti ai propri post e la visibilità di questi ultimi;

resi a **clienti italiani consumatori finali** non solo **non vi è obbligo di emettere fattura** – fatta

eccezione per l'eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d'imposta – **ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale.**



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by valter, Gherlino / Freepik